

**CONSORZIO DEL CHIESE
DI BONIFICA DI SECONDO GRADO**

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021

(legge 6 novembre 2012, n. 190)

Approvato con deliberazione del Presidente n° 1/19 del 29/01/2019

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione**
(Emanuele Bignotti)

Sommario

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021

Introduzione.....	4
1. Il quadro normativo.....	5
2. L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.....	6
3. L'organizzazione.....	8
4. Soggetti coinvolti.....	8
5. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione.....	10
6. Processo di gestione del rischio.....	12
6.1 Attività a rischio corruzione.....	13
6.1.1 Attività lettera a) art. 5 Piano: "Conferimento incarichi".....	13
6.1.2 Attività lettera b) art. 5 Piano: "Contratti pubblici" (sostituisce l'area "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture come da determina Anac n. 12 del 28/10/2015).....	14
6.1.3 Attività lettera c) art. 5 Piano: "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".....	15
6.1.4 Attività lettera d) art. 5 Piano: "Accertamenti e verifiche dell'evasione contributiva".....	16
6.1.5 Attività lettere e) art. 5 Piano: "Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e progressioni di carriera".....	16
6.1.6 Attività lettere f) art. 5 Piano: "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio".....	16
7. Trattamento del rischio e individuazione delle misure per neutralizzarlo.....	17
7.1. Le misure di prevenzione di carattere generale.....	17
7.1.1. Trasparenza.....	17
7.1.2. Codice di Comportamento.....	18
7.1.3. Rotazione del personale.....	18
7.1.4. Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi.....	19
7.1.5. La formazione.....	19
7.1.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).....	20
7.1.7. Redazione e motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi.....	22
7.1.8. Ulteriori misure.....	23
7.2. Misure di prevenzione specifiche.....	23
7.2.1. Misure di prevenzione relative al conferimento di incarichi.....	23
7.2.2. Misure di prevenzione relative ai Contratti pubblici.....	24
7.2.3. Misure di prevenzione relative a Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.....	26
7.2.4. Misure di prevenzione relative alla Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.....	27
8. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.....	27
Sezione Trasparenza.....	29
1. Premessa.....	29
2. La trasparenza.....	30
2.1. Diritto alla conoscibilità e accesso civico.....	31
2.2. Diritto alla conoscibilità: accesso generalizzato.....	32
2.3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).....	32

3. Il Responsabile della trasparenza.....	34
4. L'ANAC.....	34
5. Amministrazione trasparente	35
6. Coordinamento con altri strumenti di programmazione.....	35
7. Le linee guida e criteri.....	35
8. Amministrazione trasparente.....	36
8.1 <i>Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione</i>	36
8.2. Obiettivi della trasparenza.....	37
9. Le iniziative di comunicazione della trasparenza.....	38
9.1. Il sito web	38
9.2. La posta elettronica	38
9.3. L'albo on line	38
9.4. La semplificazione del linguaggio.....	39
9.5. Ascolto degli stakeholders.....	39
10. L'organizzazione per l'attuazione della trasparenza	39
10.1. Organizzazione del lavoro.....	41
10.2. Tempestività di aggiornamento	41

Introduzione

I Consorzi di Bonifica pur essendo definiti dalla legge (arg. ex artt. 862 c. 4 c.c. e 59 c. 1 del R.D. 13/02/1933 n. 215) persone giuridiche pubbliche, NON rientrano nella nozione di pubblica amministrazione, alla stregua della chiara definizione consegnata al Prot. di Intesa Stato/Regioni per l'attuazione dell'art. 27 L. 31/2008 siglato in data 18/09/2008. I Consorzi di Bonifica vengono qualificati come "...persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati".

Essi quindi sono enti pubblici economici "sui generis" la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà configurandosi come espressione di autonomia di interessi settoriali oltreché localizzati.

Peraltro i Consorzi di Bonifica si configurano come enti operanti in regime di autonomia funzionale. Essi sono inquadrati tra le strutture associative che sulla base del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 c.4 Cost., partecipano allo svolgimento delle attività di interesse generale, con preferenza rispetto agli enti pubblici territoriali, nell'ambito delle leggi statali e regionali che disciplinano il settore (ambiente e territorio) in modo concorrente.

Gli Enti consortili di bonifica poiché non gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, non sono ricompresi nell'elenco degli enti tenuti all'osservanza delle norme sulla Tesoreria Unica e di conseguenza i loro bilanci e conti consuntivi non sono sottoposti al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti.

Le entrate dei Consorzi, enti di autogoverno dei proprietari degli immobili interessati dall'attività svolta, si identificano di regola con i contributi imposti ai consorziati, tra i quali vengono ripartite le spese. Essi utilizzano finanziamenti pubblici a carico del bilancio dello Stato o più frequentemente della Regione solo nel caso in cui la Regione o lo Stato affidano loro in concessione l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica da intestare al Demanio dell'ente concedente. Si tratta, quindi, di finanziamenti destinati ad interventi pubblici da realizzarsi da parte dei Consorzi quali delegati dallo Stato o dalla Regione. Le somme sono quindi correlate alle spese necessarie per eseguire le opere e non rientrano nella disponibilità dei Consorzi; sono soggette a vincoli di destinazione e contabilità separata, erogate in relazione agli stati di avanzamento dei lavori sotto il controllo dell'Amministrazione concedente ed ovviamente rendicontate.

Per questi motivi sembrava, in un primo momento, che i Consorzi fossero esclusi dall'obbligo di Anticorruzione (L. 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs 33/2013), ma l'approvazione della norma ex art.

24 bis D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 ha esteso, almeno in parte, l'ambito di applicazione della normativa sulla pubblicità e trasparenza anche ai Consorzi di Bonifica.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», includendo tra gli altri, anche gli enti Pubblici Economici

1. Il quadro normativo

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto nell'ordinamento nazionale le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

Tale norma, cui sono seguiti numerosi provvedimenti attuativi ed integrativi, prende il nome anche di "Legge Anticorruzione".

Tale Legge, all'art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 32 e 33, ha, altresì, enunciato obblighi in materia di trasparenza che sono stati poi attuati con l'approvazione del D.Lgs. n. 33/2013 (anche detto "Decreto Trasparenza") che ha rafforzato il concetto della trasparenza allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche valorizzando il controllo dei cittadini.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" è, poi, intervenuto per riordinare e semplificare il quadro degli obblighi in materia di trasparenza rafforzando il concetto di unificazione degli adempimenti in un unico documento, il Piano per la prevenzione della corruzione, con la previsione di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Tale Decreto ha delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso e più ampio.

Prima di tutto è stato inserito l'art. 2 – bis nel D.lgs. n. 33/2013 rubricato "Ambito soggettivo" nel quale si sancisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova applicazione, in quanto compatibile, agli Enti Pubblici Economici; in secondo luogo è stata modificata la Legge Anticorruzione prevedendo che il Piano nazionale anticorruzione costituisca atto di indirizzo "per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (quindi anche per gli Enti Pubblici Economici) ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

D'altronde l'introduzione dell'art. 24-bis modificativo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 da parte della Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, aveva esteso

l'applicazione della normativa sulla trasparenza agli enti di diritto pubblico non territoriali, e quindi anche ai Consorzi di Bonifica, stabilendo a carico di quest'ultimi gli oneri previsti dal Decreto Trasparenza.

Quanto sopra è stato riaffermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dapprima con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e ora con le nuove linee guida, di cui alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, ove è ribadito che gli Enti pubblici economici sono tenuti a:

- 1) adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dall'art. 1, comma 2-bis, della Legge Anticorruzione;
- 2) nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche Responsabile della trasparenza;
- 3) adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto n. 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
- 4) assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- 5) assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

2. L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione

Il PTPC viene aggiornato, nel caso di necessità di modifiche e/o integrazioni, o confermato annualmente, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012.

Nel proporre l'aggiornamento annuale del Piano, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si tiene conto dei seguenti fattori:

- le eventuali modifiche della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del codice penale, segnatamente dei delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- le eventuali modifiche delle finalità istituzionali del Consorzio;
- l'emersione di fattori di rischio non considerati nella predisposizione del presente Piano, o non sufficientemente considerati, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal personale Consortile o esterno;

- le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute in questo Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica che le azioni preventive indicate nel presente documento siano state attuate.

I Responsabili di Settore propongono annualmente al Direttore le attività e i procedimenti da sottoporre al controllo di gestione, in relazione alle attività individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione. La proposta va resa entro il mese di dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Conformemente alle prescrizioni dettate dalla legge n. 190/2012 e s.m.e i., recante le disposizioni *per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, il consorzio ha provveduto ad adottare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 13 dicembre 2017 il precedente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 si provvede ad assumere il presente Piano che recepisce indirizzi e prescrizioni dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, dalle nuove Linee guida approvate dall'A.N.A.C. con delibera n. 1134 del 08/11/2017 e dalla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Nella predisposizione del presente Piano sono stati coinvolti tutti i settori del Consorzio e gli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo al fine di attuare un adeguato coinvolgimento dei medesimi nell'individuazione degli obiettivi e delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione. A tal fine sono stati indetti appositi audit interni aventi ad oggetto dette tematiche.

Va tuttavia precisato che il Consorzio, vista la propria struttura che non è sicuramente paragonabile a quella di una Amministrazione Pubblica, deve pertanto attenersi ad un approccio generale alle disposizioni in esame; le proprie ridotte dimensioni organizzative non permettono immediatamente una autoanalisi organizzativa ottimale. E' quindi necessario prevedere un costante e progressivo adeguamento alle disposizioni, procedendo con una più puntuale mappatura dei processi da eseguirsi nel corso di tutto il triennio 2018 –2020.

Questo Consorzio ha interesse ad orientare l'attività di prevenzione della corruzione verso specifici comportamenti che da un lato non siano produttivi di adempimenti inutili e non compatibili con la propria natura di ente pubblico economico, dall'altro producano comportamenti personalizzati da affinare in base all'esperienza.

Il presente documento, individua le strategie dell'amministrazione finalizzate a prevenire i comportamenti corrotti e le relative modalità per verifica l'efficacia delle azioni intraprese.

Il presente documento viene pubblicato sul sito internet e chiunque può formulare osservazioni e proporre integrazioni scrivendo a chiesesecondogrado@pec.it

3. L'organizzazione.

La struttura operativa del Consorzio è così semplicemente definita:

- Impiegato tecnico Ing. Luca Mondinelli.

La responsabilità del Consorzio è affidata al Segretario Emanuele Bignotti coadiuvato dai responsabili di settore del Consorzio di Bonifica Chiese oltre che dall'Ing. Mondinelli, unico dipendente del Consorzio alla data di redazione del presente documento.

4. Soggetti coinvolti

L'A.N.AC. nel P.N.A. 2016 ha ribadito che l'attività di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle (eventualmente) adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 ("modello 231"), non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o all'ente (art. 1, 8° co., l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, 1° co., lett. g), d.lgs. 97/2016), sia perché la sua predisposizione presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di apprendere quali profili di rischio siano coinvolti, sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si adattano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

Pertanto, al fine di prevenire ogni forma di illecito e/o di abuso del potere amministrativo, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, con propria delibera del n. 1/15 in data 29 gennaio 2015, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n° 190, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Consorzio il Segretario Emanuele Bignotti.

Il D.Lgs.14/3/2013, n.33 ha imposto nuovi standard di pubblicità e trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la trasparenza costituisce una misura preventiva di carattere generale, valida in ogni ambito di attività dell'amministrazione.

Al fine di incrementare la trasparenza delle attività consortili, con deliberazione n. 1/15 del 29/01/2015, è stato nominato il responsabile della trasparenza (RT) nella persona del Dott. Corrado Bettati, Capo Settore amministrativo del Consorzio Chiese che, come indicato ai paragrafi precedenti, coadiuva il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado nell'attività di cui al presente piano.

Viste le modifiche legislative introdotte dal d.lgs. 97/2016, aventi ad oggetto la figura e il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che prevedono, da un lato, l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. RPCT), e, dall'altro, il rafforzamento del ruolo del suddetto Responsabile attraverso il

riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, il Consorzio, con delibera del Presidente n. 1/17 del 18/12/2017 si è adeguato alla nuova normativa integrando i compiti del RPC, Direttore Emanuele Bignotti, con attribuzione altresì dei compiti di Responsabile della trasparenza, e conferendo al Dott. Bettati Corrado Capo Settore Amministrativo del Consorzio Chiese l'incarico di responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del comma 1 art. 10 del D.lgs 33/2013 nonché di RASA responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Per del Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado sono diverse le figure che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione:

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio e i relativi compiti e funzioni sono i seguenti:

a) il Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

- ✓ designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- ✓ adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 legge n. 190);
- ✓ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza(R.P.C.T.):

- ✓ redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ sottopone il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- ✓ vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- ✓ propone modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- ✓ individua eventuali programmi di formazione da seguire;
- ✓ vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
- ✓ pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web istituzionale una Relazione recante i risultati dell'attività svolta.

c) R.A.S.A. – Il P.N.A. 2016, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.), istituita ai sensi dell'art. 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede l'indicazione, a cura del R.P.C.T., del nominativo del soggetto preposto all'iscrizione a all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella medesima Anagrafe (consistente nella implementazione della B.D.N.C.P. presso l'A.N.AC. dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo), fino alla data di entrata in vigore del

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, 10° co., decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

d) il dipendente ed i collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio:

- ✓ partecipano ai processi di gestione del rischio;
- ✓ osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile/dirigente;
- ✓ segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

5. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione.

Per "*Aree a rischio di corruzione*" si intendono gruppi di processi amministrativi omogenei che si valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall'analisi di contesto, maggiormente esposti a rischio corruzione.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

In questa elaborazione del P.T.P.C., da integrare nel corso dell'anno, sono state prese in considerazione le aree di rischio obbligatorie previste dalla L. 190/12 all'art. 1, comma 16 a cui sono state aggiunte delle aree tipiche dell'attività consortile.

L'individuazione delle aree a rischio è stata condotta sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con la partecipazione e il coinvolgimento del dipendente e dei Capi Settore del Consorzio di Bonifica Chiese che hanno messo in luce, attraverso un processo di confronto e di consultazione, le attività che necessitano di essere maggiormente presidiate in quanto più sensibili alla corruzione.

Le attività a rischio di corruzione attengono ai procedimenti relativi a:

- a) Conferimento di incarichi (Settore Tecnico e Amministrativo);
- b) Contratti pubblici (Settore Tecnico e Amministrativo);
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) accertamenti e verifiche dell'evasione contributiva;
- e) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- f) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Nella valutazione del rischio si ritiene che il personale del Consorzio possa, in astratto, commettere i seguenti reati:

- articolo 316-ter C.P. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- articolo 317 C.P. - concussione
- articolo 318 C.P. - corruzione per l'esercizio della funzione
- articolo 319 C.P. e 319-bis C.P. - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- articolo 319-ter C.P. – corruzione in atti giudiziari
- articolo 319-quater C.P. - induzione indebita a dare o promettere utilità
- articolo 320 C.P. - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- articolo 322 C.P. - istigazione alla corruzione
- articolo 322-bis C.P. - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- articolo 323 C.P. - abuso d'ufficio
- articolo 326 C.P. - rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- articolo 328 C.P. - rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- articolo 353 C.P. – turbata libertà degli incanti
- articolo 361 C.P. - omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
- articolo 362 C.P. - omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio.

Non si può, inoltre, escludere che il Consorzio di bonifica e/o il suo personale, possa essere vittima dei seguenti reati:

- articolo 322 C.P. - istigazione alla corruzione
- articolo 353 C.P. - turbata libertà degli incanti
- articolo 353-bis C.P. - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- articolo 354 C.P. - astensione dagli incanti

In caso di commissione da parte del personale del Consorzio di uno dei reati sopra indicati, la reputazione del Consorzio verrebbe gravemente danneggiata.

Inoltre, anche laddove non siano ravvisabili illeciti penali, ogniqualvolta il potere amministrativo non sia stato esercitato in maniera corretta e/o l'esercizio del potere non sia stato adeguatamente motivato, si induce il sospetto che l'utilizzo delle risorse del consorzio non sia stato né efficiente né ottimale.

6. Processo di gestione del rischio.

Il procedimento di analisi e valutazione dei rischi corruzione si articola nelle seguenti fasi;

1) **Analisi del contesto:** La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

- Analisi del contesto esterno: questa analisi ha l'obiettivo di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Dall'analisi effettuata è emerso che il Consorzio opera in un contesto socio territoriale ove le dinamiche corruttive sono presenti, come indicato nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno. Tali dinamiche sono arginate grazie alla stretta osservanza della legge nell'esercizio delle attività istituzionali e nella gestione dei relativi procedimenti, grazie alle regole interne funzionali, operative ed organizzative ispirate alla separazione delle attività istruttorie, di autorizzazione e di controllo e al sistema dei controlli successivi.

- Analisi del contesto interno: tale analisi riguarda agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

L'obiettivo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi a rischio elencati all'art. 6 del presente Piano ha evidenziato nella gestione dei relativi procedimenti una esposizione bassa ai rischi corruttivi dovuta all'osservanza delle regole interne di organizzazione e gestione, alla sottoposizione delle fasi dei procedimenti a vari controlli successivi e ad opera di soggetti diversi, alla programmazione ed alla previsione delle

attività istituzionali nonché alle ridotte dimensioni dell'Ente e semplicità della struttura organizzativa.

- 2) **Valutazione del rischio:** La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Il processo di valutazione del rischio si compone di tre fasi principali:

- a) Identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza del Consorzio.
- b) Analisi del rischio, con l'obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.
- c) Ponderazione del rischio, fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento.

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione. La ponderazione del rischio viene effettuata attribuendo i seguenti valori: rischio alto, rischio medio, rischio basso e rischio trascurabile.

Nell'identificazione e valutazione delle attività a rischio si è tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'ente e della tipicità delle attività istituzionali poste in essere. L'osservanza della legge e delle regole interne dell'ente ha consentito una buona gestione del rischio nei relativi procedimenti. Significativa, ai fini della valutazione del rischio, è, alla data di adozione del presente Piano, l'inesistenza di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di reati – commessi all'interno dell'Ente - contro la Pubblica Amministrazione ovvero di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e/o danno all'immagine della Pubblica Amministrazione.

6.1 Attività a rischio corruzione.

6.1.1 Attività lettera a) art. 5 Piano: "Conferimento incarichi".

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico

Rischio potenziale:

Il personale del Consorzio

- ✓ può rappresentare (agli organi dirigenziali) esigenze non del tutto corrispondenti al vero con la finalità di evitare di assumere responsabilità e/o di svolgere attività che rientrano nel proprio contratto di lavoro;
- ✓ può danneggiare l'incaricato omettendo di rispondere alle richieste di quest'ultimo ovvero fornendo risposte non esaustive e/o ambigue ovvero rispondendo in ritardo;
- ✓ può favorire l'incaricato omettendo di muovere contestazioni, ovvero contabilizzando prestazioni non eseguite o somme non dovute.

In tutti i casi sopra indicati, il Consorzio si trova a dover sostenere spese di gestione non indispensabili. Anche ammesso che il soggetto incaricato svolga la propria attività con la massima diligenza, non si può escludere che il soggetto che affida l'incarico possa trarre dall'incaricato altre utilità, anche estranee all'ambito di attività del Consorzio.

Non vengono considerate nella presente area di rischio gli incarichi di natura tecnica disciplinati dal D.Lgs.50/2016 per i quali esistono norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento di scelta dell'incaricato.

Grado di rischio: basso

6.1.2 Attività lettera b) art. 5 Piano: “Contratti pubblici” (sostituisce l’area “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture come da determina Anac n. 12 del 28/10/2015).

Tale area viene scorporata nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione e stipula contratto, esecuzione contratto e rendicontazione.

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico

Rischi potenziali:

- 1) nella fase di **Programmazione:**
 - ✓ definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma finalizzato a favorire interessi particolari;
- 2) nella fase di **Progettazione:**
 - ✓ Affidamento progettazione esterna non necessaria;
 - ✓ Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo;
 - ✓ Previsione di interventi non necessari o non prioritari;
- 3) nella fase di **Selezione del contraente:**
 - ✓ Scelta irregolare procedura di affidamento;
 - ✓ Definizione personalizzata requisiti di partecipazione;

4) nella fase di **Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto:**

- ✓ Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti;
- ✓ Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche;
- ✓ Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;

5) nella fase di **Esecuzione contratto:**

- ✓ il personale del Consorzio può danneggiare l'appaltatore omettendo di rispondere alle sue richieste ovvero fornendo risposte non esaustive e/o ambigue ovvero rispondendo in ritardo
- ✓ il personale del Consorzio può favorire l'appaltatore omettendo di muovergli contestazioni, ovvero contabilizzando lavorazioni/prestazioni non eseguite o somme non dovute ovvero concedendo proroghe non giustificate;
- ✓ Consegna lavori in via d'urgenza non necessaria
- ✓ Irregolare redazione contabilità
- ✓ Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera
- ✓ Irregolare autorizzazione al subappalto
- ✓ Irregolare vigilanza nei cantieri.

Nel primo caso il rapporto contrattuale con l'appaltatore potrebbe trasformarsi in contenzioso (con un aggravio di spese a carico del Consorzio) mentre negli altri casi l'appaltatore potrebbe trarre utilità non dovute (con un danno per il Consorzio).

6) nella fase di **rendicontazione del contratto**

- ✓ Irregolare redazione contabilità o del Certificato di regolare esecuzione.

Grado di rischio: medio

6.1.3 Attività lettera c) art. 5 Piano: "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico

Il Consorzio di bonifica eroga sovvenzioni, contributi, per eventi o attività di beneficenza. Per gli stessi, essendo di limitata entità e sporadici, non si ravvisa la necessità di adottare misure di prevenzione.

Il Consorzio talvolta può accogliere richieste di sponsorizzazione di alcuni eventi, per le quali viene distribuito esclusivamente materiale documentale stampato dal Consorzio; anche in tal caso, pertanto, non si ravvisa la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione.

Grado di rischio: trascurabile

6.1.4 Attività lettera d) art. 5 Piano: “Accertamenti e verifiche dell’evasione contributiva”.

Attualmente il Consorzio riscuote i contributi tramite richiesta scritta ai consorziati trasmessa con lettera raccomandata.

Trattandosi di un numero molto limitato di utenti fino ad ora non si è ritenuto di applicare procedure di accertamenti sull’evasione in quanto la verifica della congruità di quanto riscosso con gli importi riportati in bilancio è immediata.

Grado di rischio: trascurabile

6.1.5 Attività lettere e) art. 5 Piano: “Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l’assunzione di personale e progressioni di carriera”.

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico.

I dipendenti consortili hanno uno specifico contratto di lavoro disciplinato dal CCNL della Bonifica del marzo 2010, rinnovato con l’Accordo del 28 settembre 2016. Il rapporto contrattuale è di tipo privatistico.

Rischio potenziale:

L’ente consortile, nel procedere alla selezione del personale da assumere, potrebbe incorrere nel rischio di adottare requisiti di accesso "personalizzati" e meccanismi non oggettivi e inidonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti con riferimento alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

Grado di rischio: basso

6.1.6 Attività lettere f) art. 5 Piano: “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”.

Settori coinvolti: Amministrativo e Tecnico.

Rischio potenziale

- ✓ Irregolare redazione contabilità dei lavori;
- ✓ Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;
- ✓ Pagamento di somme non dovute;
- ✓ Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori, servizi, forniture;
- ✓ Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive;
- ✓ Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall’Economista;
- ✓ Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;

- ✓ Errata inventariazione dei beni.

Grado di rischio: medio

7. Trattamento del rischio e individuazione delle misure per neutralizzarlo.

Una volta conclusasi la fase di mappatura dei procedimenti a maggior rischio corruttivo, è necessario identificare idonee misure che opportunamente adottate, neutralizzino, o riducano il rischio. In considerazione dei risultati emersi nella fase di valutazione dei rischi, della tipicità dell'azione amministrativa consortile, (comunque soggetta a numerosi controlli da parte della Regione Lombardia e degli enti preposti alla validazione dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti), il Consorzio intende adottare misure di prevenzione di carattere generale, indicate anche dal P.N.A., e misure di prevenzione specifica.

7.1. Le misure di prevenzione di carattere generale

Con riferimento alle misure obbligatorie prescritte dalla legge ogni area operativa del Consorzio osserva la disciplina prevista dalla legge comunitaria, nazionale e regionale in tutte le attività poste in essere; la disciplina dettata dalla legge (comunitaria e nazionale), dal D.lgs 50/2016 (codice contratti pubblici) e delle relative Linee Guida ANAC; la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; la disciplina prevista dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro; la disciplina che regola il procedimento amministrativo e i principi costituzionali posti a presidio dell'esercizio dell'azione amministrativa in tutte le attività poste in essere.

7.1.1. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Consorzio, allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Apposita sezione del presente Piano è dedicata alla Trasparenza.

7.1.2. Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento viene introdotto nell'ordinamento italiano dal DPR n. 62/2013 attuativo dell'art. 54 del T.U. del pubblico impiego n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Si tratta di un documento che prevede l'insieme dei principi fondamentali di comportamento dell' "Ente" e dei propri dirigenti e dipendenti nell'esercizio di tutte le attività con la funzione di promuovere o vietare determinati comportamenti al fine di impedire la realizzazione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Pur NON essendo obbligatorio per i Consorzi, in quanto si riferisce esclusivamente alle P.A., il documento, trattandosi di regole comportamentali facilmente riconducibili ai dipendenti dei Consorzi, è ritenuto strumento necessario al fine di limitare la responsabilità dei Dirigenti e degli Amministratori per il comportamento dei propri dipendenti.

Al riguardo va ricordato che ANBI, con circolare n. 11/2015, ha invitato i Consorzi di Bonifica a provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti dalla normativa sull'anticorruzione ed ha altresì suggerito di adottare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Infatti, pur essendo la sfera di applicabilità del predetto DPR 62/2013 delimitata dall'art. 1 comma 2, in quanto nei Consorzi la disciplina dei rapporti di lavoro è privatistica ed esula da quella propria del pubblico impiego, ANBI ha suggerito ai Consorzi di adeguarsi alla normativa sia perché si tratta di regole comportamentali che non dovrebbero incidere sulla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro ma in particolare a seguito del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2015 che ha ricompreso i consorzi tra i destinatari di tale adempimento.

Il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado adotta il Codice di Comportamento dei dipendenti predisposto dal Consorzio di Bonifica Chiese in virtù della collaborazione vigente fra i due Consorzi e dell'utilizzo dei medesimi dispositivi ed attrezzature d'ufficio.

7.1.3. Rotazione del personale

Allo stato attuale le dimensioni dell'ente, l'organizzazione interna ed il numero limitatissimo di risorse specializzate non sostituibili in organico, non permettono una rotazione degli incarichi.

7.1.4. Cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi

Il Consorzio, per il tramite del R.P.C.T., verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intenda conferire un incarico previsto dai Capi III e IV del d.lgs. 39/2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato (art. 20 d.lgs. 39/2013). Qualora, all'esito della verifica, risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013, l'incarico conferito è nullo e ai membri dell'organo di indirizzo politico, che l'hanno conferito, si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

7.1.5. La formazione

Il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado in collaborazione con il Consorzio Chiese annualmente dà corso ad un'attività di formazione e approfondimento inerente le tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione. La formazione da destinare a tutti i dipendenti consiste in corsi di formazione in house dedicati all'approfondimento della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, all'analisi delle azioni e delle misure adottate dall'amministrazione a sostegno della legalità con il PTPC (Piano triennale di prevenzione della corruzione) ed al confronto e dibattito su eventuali iniziative tese a diffondere la cultura della legalità e la trasparenza dell'operato dell'Ente.

La formazione destinata al personale maggiormente coinvolto nelle attività di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene effettuata anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari organizzati dalla Regione Lombardia, dall'Urbim, dall'Anbi e da altri enti. Coloro che vi partecipano riferiscono agli uffici del Consorzio le risultanze degli incontri suddetti e curano la distribuzione del relativo materiale didattico laddove rilasciato.

Nel corso dell'anno 2018 proseguirà percorso di informazione e formazione, già avviato negli anni precedenti, finalizzato a creare in tutto il personale dipendente una solida cultura della legalità, del rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e della trasparenza dell'attività amministrativa.

In particolare, appare opportuno investire sulla formazione dei dipendenti a cui vengono affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, soprattutto alla luce

dei requisiti di professionalità previsti dalle aggiornate Linee guida n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”), approvate dall’A.N.AC. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017..

Costituisce pertanto oggetto di formazione:

- ✓ la normativa che disciplina il procedimento amministrativo, la prevenzione della corruzione e la trasparenza alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs 97/2016;
- ✓ Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce del correttivo al D.Lgs. 50/2016;
- ✓ Contratti pubblici e adempimenti in materia di trasparenza
- ✓ il piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- ✓ le ulteriori forme di trasparenza che l’amministrazione ha deciso di adottare.

7.1.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Allo scopo di evitare che i dipendenti non segnalino fatti di corruzione cui siano venuti a conoscenza per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) sono state introdotte norme specifiche che nel presente Piano si intendono formalmente recepite ancorché i Consorzi di bonifica non siano annoverati nella PA in quanto enti pubblici economici.

L’art. 1, 51° co., l. 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione nell’ambito del d.lgs. 165/2001, l’art. 54 *bis*, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. “whistleblower”), il cui testo – recentemente sostituito ad opera dell’art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179, con decorrenza dal 29/12/2017 – prevede che:

ART. 54-BIS

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 30

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del

responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 31 commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Nelle more dell'adozione di apposite linee guida da parte dell'A.N.AC. relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni (di cui al novellato art. 54 bis, 5° co., d.lgs. 165/2001), si prevede, in particolare, che la segnalazione debba essere indirizzata al R.P.C.T. attraverso l'apposita casella e-mail anticorruzione@consorziochiese.it istituita dal Consorzio di Bonifica Chiese in considerazione della coincidenza della figura del R.P.C.T. dei due Consorzi.

7.1.7. Redazione e motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi.

Tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi con un provvedimento esplicito, da assumersi entro il termine di conclusione. Chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge n. 241/1990).

I provvedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve *indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione consortile, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Questo per consentire a chiunque,

anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del Consorzio, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte dell'utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Il Consorzio, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

7.1.8 Ulteriori misure

Per tutte le attività indicate al precedente punto 5., sono individuate le seguenti regole di legalità:

- a) monitorare, anche attraverso il controllo di gestione, le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;
- b) nell'istruttoria delle pratiche deve essere garantito rigorosamente l'esame secondo l'ordine di arrivo al protocollo;
- c) la corrispondenza tra il Consorzio e l'utente deve avvenire, ove possibile, mediante p.e.c.;
- d) acquisire preventivamente dai titolari di incarichi la dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ed effettuare i successivi controlli di veridicità di tali dichiarazioni.

7.2. Misure di prevenzione specifiche

L'esercizio delle attività avviene nel rispetto dei principi della previsione e programmazione degli interventi e delle attività istituzionali, della verbalizzazione e motivazione delle determinazioni assunte in ordine a ciascun procedimento.

7.2.1. Misure di prevenzione relative al conferimento di incarichi

Le misure di prevenzione relative al conferimento di incarichi riguardano incarichi diversi da quelli relativi al progettista, direttore lavori e responsabile per la sicurezza che di norma statutaria vengono nominati con deliberazione del Consiglio.

- 1) verifica preliminare in ordine all'opportunità della consulenza e in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ai consulenti.
- 2) la decisione di affidare un incarico deve essere preceduta da una chiara indicazione delle esigenze del Consorzio ed essere adeguatamente motivata con particolare riferimento alle professionalità interne mancanti.
- 3) l'affidamento dell'incarico deve essere preceduto da una indagine di mercato finalizzata a individuare quali soggetti siano in grado di soddisfare le esigenze del Consorzio.
- 4) acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenenti le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.

7.2.2. Misure di prevenzione relative ai Contratti pubblici.

Misure di prevenzione generali:

- 1) Programmazione triennale dei lavori e sottoposizione del programma all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) osservanza del D.lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di attuazione del "Codice dei contratti" e di tutti i provvedimenti legislativi;
- 3) adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione e informazione prescritti dalla legge nazionale e regionale in materia di contratti pubblici;
- 4) obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura da adottare per gli affidamenti;
- 5) limitazione delle proroghe e delle varianti ai soli casi espressamente previsti dalla legge e previa adeguata motivazione;
- 6) obbligo dei Responsabili di comunicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il ricorso a procedure d'urgenza;
- 7) generazione del codice CIG per ogni affidamento e del codice CUP nei casi previsti dalla legge;
- 8) pubblicazione dei dati inerenti gli appalti in pluralità di Banche dati nazionali e regionali.

Misure di prevenzione relative ai procedimenti di scelta del contraente:

- 1) Osservanza, nell'individuazione delle ditte da invitare alle gare, delle prescrizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m. e i. e relativi provvedimenti attuativi;

- 2) massimo riserbo relativamente all'identità delle imprese invitate da parte dei dipendenti che hanno scelto le imprese da invitare, quelli che provvedono alla registrazione a protocollo e alla spedizione degli inviti, nonché altre eventuali persone che venissero a conoscenza dei nominativi degli invitati;
- 3) Pubblicazione, mediante accesso riservato, dei provvedimenti di ammissione e di esclusione alle gare sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016;
- 4) negli affidamenti diretti in economia di lavori ovvero per acquisti di beni e servizi, deve essere garantita una adeguata rotazione degli operatori economici, laddove non in contrasto con le esigenze di efficacia ed economicità;
- 5) non possono di norma far parte delle commissioni di gara e/o delle commissioni giudicatrici i dipendenti che abbiano in essere, a titolo personale, contratti di qualunque genere ed importo, con le imprese partecipanti alla gara ovvero invitate a partecipare ad una procedura negoziata. Ciascun componente di commissione qualora si trovi nella suddetta condizione di potenziale conflitto di interessi deve segnalarlo preventivamente al Responsabile prevenzione della corruzione;
- 6) corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive;
- 7) osservanza delle prescrizioni dettate in materia di iscrizione presso le White List delle Prefetture competenti per territorio;
- 8) contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte attestata alla data di assunzione al protocollo in uscita;
- 9) osservanza delle norme che regolano lo nomina dei membri componenti le Commissioni di gara.

Misure di prevenzione in fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:

- 1) Conclusione del procedimento di gara con atto amministrativo finale i cui estremi vengono anche pubblicati sul sito web istituzionale in "Amministrazione Trasparente";
- 2) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge nazionale e regionale;
- 3) controllo sulla regolarità contributiva delle imprese avente ad oggetto l'assolvimento da parte delle imprese dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile con attivazione delle procedure vigenti in materia;
- 4) Controllo sulla pendenza di procedure fallimentari e/o concorsuali;
- 5) Controllo su pendenze fiscali e/o tributarie;

- 6) Utilizzo del servizio istituito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici denominato AVCPASS per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico delle imprese che partecipano alle procedure di affidamento di importo superiore ad €40.000,00;
- 7) intervenuta presa visione e accettazione da parte dei contraenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Misure di prevenzione in fase di esecuzione del contratto:

- 1) controllo da parte degli enti pubblici finanziatori o cofinanziatori (Stato, Regione, enti territoriali ed altri enti) della fase esecutivo-contabile dell'appalto;
- 2) in caso di sub-appalto effettuazione delle verifiche obbligatorie al sub-appaltatore;
- 3) limitazione di proroghe e varianti ai soli casi previsti dalla legge e previa adeguata motivazione;
- 4) tracciabilità e trasparenza di ogni fase decisionale del processo di approvvigionamento;
- 5) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge nazionale e regionale;
- 6) Eventuale comunicazione delle varianti ad Anac nei casi previsti dalla legge.

Misure adottate in fase di rendicontazione:

- 1) ai fini della tracciabilità dei pagamenti, in osservanza alle disposizioni recate dalla L. 136/2010, è fatto obbligo di richiedere preventivamente alle ditte esecutrici e/o fornitrici di provvedere a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ogni relativa modifica e/o variazione dello stesso;
- 2) assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge nazionale e regionale;
- 3) controllo da parte degli enti pubblici finanziatori o cofinanziatori (Stato, Regione, enti territoriali ed altri enti) della fase esecutivo-contabile dell'appalto

7.2.3. Misure di prevenzione relative a Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

Osservanza delle procedure contenute nei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti e i dirigenti dei Consorzi di bonifica in particolare in ordine al possesso ed alla valutazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di precedenza.

I Consorzi di Bonifica della Lombardia sono attualmente regolati dalla Legge Regionale 31/2008, così come modificata dall'art. 2 comma 13 della L.R. 25/2011 e dal punto 3.5 allegato A della D.G.R. 3121 del 14 marzo 2012. Dette disposizioni stabiliscono l'ordine di priorità delle assunzioni, prevedendo il seguente procedimento:

- 1) procedura di mobilità;
- 2) procedura di promozione;
- 3) assunzione dall'esterno secondo le norme del C.C.N.L.

Fino a nuove disposizioni, il Consorzio seguirà pertanto dette procedure.

Con riguardo alle eventuali progressioni di carriera, ad ogni livello (Dirigenti, Dipendenti, Operai), le stesse verranno segnalate sul sito, con tutti gli estremi amministrativi della determinazione.

7.2.4. Misure di prevenzione relative alla Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

- 1) Osservanza della vigente normativa contabile e fiscale, osservanza della normativa in materia di tracciabilità, verifiche e controlli;
- 2) Osservanza delle regole statutarie, delle determinazioni regionali in materia di bilanci dei Consorzi di Bonifica e delle deliberazioni consortili, osservanza delle previsioni di bilancio rispetto al quale eventuali scostamenti, devono essere congruamente motivati e documentati;
- 3) Dotazione limitata delle casse economali;
- 4) Procedura adottata per la validità degli ordini di pagamento e di incasso: gli ordini di pagamento e di incasso devono recare la sottoscrizione del Segretario e del Presidente altrimenti non possono essere eseguiti dal tesoriere,
- 5) Liquidazione dei compensi ai consulenti previa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013;
- 6) Osservanza, nell'istruttoria delle pratiche, dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste e dei tempi di evasione delle stesse;
- 7) Redazione ad opera dell'Amministrazione della relazione al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo;
- 8) Redazione ad opera dal Revisore dei Conti della relazione al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

Il controllo economico-contabile è effettuato, inoltre, dal Revisore dei Conti che procede, con cadenza trimestrale, alle verifiche di cassa le cui risultanze vengono verbalizzate e acquisite agli atti.

8. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti del Consorzio, nel caso delle attività di cui al precedente punto 4, i provvedimenti conclusivi il

procedimento amministrativo devono essere assunti nei casi previsti dallo Statuto nella forma di deliberazione consiliare (o del Presidente in caso d'urgenza).

Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo online ai sensi di legge.

In apposita sezione della sezione "Amministrazione trasparente" è pubblicato per cinque anni (con decorrenza 2013) l'elenco delle deliberazioni assunte e non più in pubblicazione, tale elenco è aggiornato trimestralmente.

Per i provvedimenti di competenza del Presidente o della Direzione, gli atti conclusivi del procedimento sono assunti con decreto del Presidente o determinazione dirigenziale.

Tali atti sono pubblicati nelle forme e nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti consortili.

Il sito istituzionale del Consorzio è www.chiesesecondogrado.com e la posta elettronica certificata è chiesesecondogrado@pec.it.

Sezione Trasparenza

1. Premessa

Con l'emanazione del d.lgs. n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Governo ha adempiuto alla delega legislativa contenuta ai commi 35 e 36 dell'art 1 della l. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con la l. n. 114/2014 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", gli obblighi di trasparenza sono stati estesi anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, fra i quali rientrano i Consorzi di bonifica come chiarito e precisato dal comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2015 che ha chiamato i Consorzi di bonifica al rispetto degli obblighi derivanti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

Con la l. n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state previste ulteriori deleghe al Governo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state apportate modifiche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. e, ad oggi, l'ambito di applicazione del Decreto Trasparenza è maggiormente definito dall'art. 2-bis di nuovo inserimento che sancisce che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile... agli enti pubblici economici...".

Con la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016 recante "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" sono state illustrate le modifiche di carattere generale introdotte dal suddetto decreto legislativo ed è stato ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni come da mappa ricognitiva allegata alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016.

Con la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell’8/11/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* sono state dettate specifiche tecniche in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli Enti pubblici economici, nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Sul fronte della trasparenza, ricordato che per effetto del soprarichiamato d.lgs. 97/2016 è stato superato l’obbligo di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità prevedendosi, in luogo di esso, in apposita Sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), l’indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

In conformità alla legge e con l’intento di attuare una maggiore responsabilizzazione delle strutture interne, si indicano nella parte III della presente Sezione “Trasparenza”, rispettivamente nella colonna G i soggetti responsabili, in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, come risultante dall’organigramma, della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 e della pubblicazione dei medesimi. Nella precedente colonna F viene indicata la periodicità con la quale si procede all’aggiornamento dei dati pubblicati in amministrazione trasparente secondo legge.

2. La trasparenza

Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo n° 33/2013, la *“trasparenza”* è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2, co. 2, d. lvo n° 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività degli enti pubblici.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 7 bis, co. 1, d.lvo n° 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del d.lvo n° 82/2005. Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque accessibili ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs 33/2013.

2.1. Diritto alla conoscibilità e accesso civico

Il diritto alla conoscibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013 comporta che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e chiunque ha diritto di conoscerli nel rispetto dei principi dettati dal Codice Privacy.

A tal fine, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5 del medesimo decreto.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. Entro 30 gg il Consorzio deve

inserirlo nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2, co. 9-bis, legge n° 241/1990) individuato nella figura del Direttore.

I limiti e le esclusioni all'accesso civico sono, invece, disciplinati dall'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.

2.2. Diritto alla conoscibilità: accesso generalizzato

L'Accesso generalizzato (FOIA) comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (Art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013).

Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Per le richieste di accesso generalizzato si osservano le procedure del punto 2.1.

2.3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati

personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "*Qualità delle informazioni*" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali..

3. Il Responsabile della trasparenza

I principali compiti del Responsabile della trasparenza, ora confluiti nei compiti del Responsabile delle Corruzione a seguito dell'unificazione delle due figure, sono:

1. controllare l'adempimento da parte del Consorzio di bonifica degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. segnalare al Presidente del Consorzio, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al titolare del potere disciplinare (Segretario/Presidente) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3. provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione al Presidente del Consorzio, all'ANAC e, nei casi, più gravi, al titolare del potere disciplinare.

4. L'ANAC

L'ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i compiti seguenti:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
6. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale al titolare del potere disciplinare del Consorzio di bonifica (Direttore /Presidente);
7. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
8. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Amministrazione trasparente

Nella homepage del sito istituzionale è operativa dall'inizio del 2014 una sezione denominata "Amministrazione trasparente", per l'accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Detta sezione è organizzata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello conformemente alle indicazioni fornite dall'Anac con la delibera n. 1310/2016 in quanto compatibili con l'organizzazione e l'attività consortile e con la delibera n. 1134/2017 rivolta specificatamente a società, enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici.

Per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati vengono osservate le disposizioni del d.lgs. 33/2013 e s.m. e i. le disposizioni della l. 190/2012, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le delibere Anac tese a specificare gli obblighi di pubblicazione (segnatamente la delibera 1134/2017), i comunicati del Presidente Anac in materia di pubblicazione obbligatoria ex d.lgs. 33/2013, le circolari emanate dall'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane (ANBI) propriamente riferite alla realtà consortile.

Non si applica la normativa specificatamente rivolta alle Amministrazioni Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001 nonché gli obblighi di pubblicazione non compatibili con l'organizzazione e l'attività consortile.

6. Coordinamento con altri strumenti di programmazione

Le linee programmatiche sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica di tale programmazione.

Agli atti di pianificazione ed in particolare al piano generale di bonifica, seguono atti di programmazione triennale e di previsione annuale:

- la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, grazie ai quali è possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali;
- la relazione di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- il bilancio annuale.

Al bilancio d'esercizio deve allegarsi l'elenco annuale dei LLPP (articolo 21 del d.lgs. n° 50/2016).

7. Le linee guida e criteri

Per l'attuazione e l'aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. 33/2013 il primo riferimento utile è stato rappresentato dalla deliberazione Anac n. 50 del 4 luglio 2013 che ha affrontato il tema della soggezione degli enti pubblici economici a carattere associativo alla normativa in materia di

trasparenza e prevenzione della corruzione tenuto conto delle specificità di detti soggetti. Hanno poi fatto seguito le indicazioni elaborate di volta in volta dall'ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Italiane) propriamente riferite alla realtà consortile, le disposizioni di legge intervenute e gli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, tra questi ultimi, le determinazioni recanti il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti contenenti prescrizioni da osservare nell'attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché le deliberazioni e i comunicati del Presidente della medesima Autorità Nazionale Anticorruzione, tesi a specificare in dettaglio le modalità di attuazione dei suddetti obblighi.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, è opportuno che il programma, con i dovuti adattamenti, sia strutturato secondo uno schema predefinito e quindi secondo l'indice seguente:

1. introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
2. iniziative di comunicazione della trasparenza;
3. processo di attuazione del programma;
4. Tabella".

I contenuti dei punti 1 - 3 sono sviluppati nella parte II.

Nell'allegato A al presente piano sono invece sviluppate le tabelle recanti i riferimenti normativi e l'elenco di dati, informazioni e documenti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

8. Amministrazione trasparente

8.1 Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La struttura operativa dell'ente è così semplicemente definita:

- impiegato tecnico: ing. Luca Mondinelli

La responsabilità dell'intera struttura del Consorzio è affidata al Presidente ed al Segretario.

L'Ing. Luca Mondinelli è l'unico dipendente del Consorzio alla data della stesura del presente documento.

Il responsabile della trasparenza, come già detto, è stato individuato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/17 del 18/12/2017, nella persona del Segretario Emanuele Bignotti, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dando così attuazione alle nuove linee guida dettate dalla Delibera 831/2016, con le quali si sono recepite le modifiche legislative introdotte dal d.lgs. 97/2016, che prevedono, da un lato, l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (RPCT), e, dall'altro, il rafforzamento del ruolo del suddetto Responsabile attraverso il riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

8.2. Obiettivi della trasparenza

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la *trasparenza* quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del *diritto alla conoscibilità* consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. il libero esercizio dell'*accesso civico* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati nel rispetto dei principi e secondo le modalità di cui agli artt 5 e 5 bis del D.lgs 33/2013;
4. il libero esercizio dell'*accesso generalizzato* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ed esclusione di quelli sottoposti al regime della riservatezza;
5. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione consortile.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari del Consorzio;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

9. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

9.1. Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale pubblica.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Consorzio ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

9.2. La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nella sezione dedicata è indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

9.3. L'albo on line

La legge n° 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo dal 2013. L'albo è esclusivamente informatico. La relativa sezione è ben indicata nella *home page* del sito istituzionale. Non è richiesta autenticazione per accedere agli atti pubblicati.

Come indicato da ANAC, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo on line rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale "*amministrazione trasparente*".

La pubblicazione on line costituisce condizione di efficacia degli atti deliberativi, ai sensi

dell'art. 92, comma 8, L.R. Lombardia n° 31/2008.

9.4. La semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

9.5. Ascolto degli stakeholders

Sarà posta attenzione all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dagli utenti, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

Per queste finalità sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l'ente. Inoltre nelle apposite sezioni (contatti, posta elettronica) è indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria nonché gli altri consueti recapiti (telefono e fax).

10. L'organizzazione per l'attuazione della trasparenza

La Sezione trasparenza del presente Piano è organizzata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello conformemente alle indicazioni fornite nell'allegato 1 alla delibera Anac n. 1134/2017 rivolta specificatamente a società, enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e secondo un principio di compatibilità rispetto all'organizzazione e all'attività consortile. Vengono inoltre pure osservate le indicazioni fornite dall'allegato 1 alla delibera Anac n. 1310/2016 qualora compatibili con la specifica realtà consortile.

Nell'allegato A della Sezione Trasparenza è riportata una Tabella contenente le informazioni relative a dati/documenti/informazioni da pubblicare obbligatoriamente conformemente al sopracitato allegato 1 alla delibera Anac n. 1134/2017.

La Tabella contiene l'indicazione degli obblighi di pubblicazione applicabili al Consorzio mentre con esclusione quindi delle informazioni riferite specificatamente alle pubbliche amministrazioni in quanto non applicabili al Consorzio

La Tabella è suddivisa in 7 colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C = riferimento normativo

Colonna D = denominazione del singolo obbligo

Colonna E = contenuti dell'obbligo

Colonna F = aggiornamento

Colonna G = nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

La sezione «*Amministrazione trasparente*» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «*Amministrazione trasparente*» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

L'obiettivo della suddetta organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico contenuto, in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «*Amministrazione trasparente*» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «*Amministrazione trasparente*», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «*Amministrazione trasparente*» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

10.1. Organizzazione del lavoro

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013 prevede che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n° 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il *“regolare flusso delle informazioni”*, si specifica quanto segue:

Gruppo di lavoro per la gestione del sito

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un ufficio per la Gestione del sito istituzionale.

Pertanto, le pubblicazioni sono effettuate da una Società incaricata sulla base dei dati forniti dal Consorzio.

Compiti del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

Il RPCT,:

- a) coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro;
- b) accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;
- c) assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

10.2. Tempestività di aggiornamento

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo *“tempestivo”* secondo il decreto n° 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difforni rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di *“rendere oggettivo”* il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e Consorzio, si definisce *“tempestiva”* la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando venga effettuata entro quindici giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi, analogamente al

termine di pubblicazione delle deliberazioni del Consorzio previsto dalla legge regionale Lombardia n° 31/2008 (art. 92, comma 8).

4.3. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Presidente del Consorzio, all'Autorità nazionale anticorruzione e al titolare del potere disciplinare (Direttore in genere o Presidente del Consorzio, nel caso di procedimenti nei confronti del Direttore).